

FASCICOLO
APPROVATI AL 23
GENNAIO 2019

1.33 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi o i soci illimitatamente responsabili siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

- a) di cui agli articoli 338, 346-bis, 347, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;
- b) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile;
- d) di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;
- e) di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-ter. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-bis, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

2.0.3

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Laddove le riserve di cui al comma 1, lettera b), assumano importo negativo, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, primo comma, e 2447, primo comma, del codice civile".

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi."

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto" sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017».

3.2 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, lettera b), le parole "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Paesi stranieri";
- b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "inferiore allo 0,75 per cento";
- c) all'articolo 16, la lettera c-ter), le parole "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti "almeno quattro Paesi stranieri"».

3.5

Le Commissioni riunite

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il numero 6) è sostituito dal seguente: "essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logista, trasporto merci e spedizione, ovvero, in alternativa, essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle confederazioni a cui aderisce"».

Conseguentemente sopprimere il numero 7).

3.40, 3.41 e 3.42 (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, numero 2-bis), della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

3.47 (testo 2), 3.48 (testo 2) e 3.49 (testo 2) (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

3.61, 3.62 (testo 2) e 3.63 (testo 2) (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».

3.103 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte

violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere a) e b) e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

3.104

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*ter* dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3, dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite con le seguenti: "la mancanza del requisito";

2) le parole: "e comma 2-*ter*," sono soppresse.

1-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.

1-*quater*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 949, le lettere i) e l) sono soppresse;

b) al comma 951, la lettera c) è soppressa».

3.121 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati di capacità superiore a 13 mc.

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1-bis con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

1-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31.12.2018.

1-quinquies L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

3.0.8

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.".

b) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato».

3.0.15 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia).

1. All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “fra il 20 e l’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fra il 10 e il 50 per cento” e le parole: “ridotte di un terzo” sono sostituite da “ridotte della metà.”;

b) al comma 3-*quater*, le parole “del 30 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante”;

c) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.”;

d) al comma 4-*bis*, le parole: “del 20 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante”;

e) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.»

3.0.57 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n.145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.61 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto dei limiti di orario e di attività applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico».

3.0.90 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche sociali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- a) articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, per l'ammontare ivi indicato;
- b) articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel limite di 0,8 milioni di euro l'anno, per il funzionamento del servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico;
- c) articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un ammontare di 6,5 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie».

3.0.96

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro

inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono da tale data."».

3.0.146

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici" sono sostituite dalle seguenti: "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto"».

3.0.136 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedurali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei

quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

a-quinquies) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale - Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera *a-quater*. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

a-sexies) nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta."

2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-*bis* della legge n. 241 del 1990."

3. Il comma 64 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a, *a-bis*, *a-ter*, *a-quater*, *a-quinquies*, *a-sexies*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.139

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1025 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma, stipula apposito atto convenzionale con un soggetto dalle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 2018 n. 109 avente esperienza pluriennale nella realizzazione e gestione di sistemi per la digitalizzazione della logistica"».

4.3 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 560 (*Modo della custodia*) – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.».

4.9 (testo 2) e 4.0.9 (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole: "primo comma," sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti,";
- b) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,";
- c) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto."».

Conseguentemente, all'articolo 4, rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di pignoramenti presso terzi».

5.27 (testo2)

Le Commissioni riunite

All'articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."».

2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi" fino alla fine del comma sono soppresse.

2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di

liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.»

2-quinquies. I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»

5.61

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

5.68

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 la gestione commissariale è trasferita al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata che continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza, potendosi avvalere in tutto o in parte della struttura commissariale già costituita"».

5.0.18

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*) e *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con circolare del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta circolare ai sensi della normativa previgente. Per

l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. L'onere per i precitati controlli ed ispezioni è posto a carico delle risorse residue di cui al comma 3, nel limite massimo di 500.000 euro. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.

4. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, per la preventiva approvazione entro quattro mesi dalla predetta trasmissione, un programma d'interventi, di durata non superiore a tre anni, per l'attuazione di interventi anche di natura infrastrutturale aventi le stesse finalità di cui al citato articolo 14, utilizzando a tal fine la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal predetto Ministero per l'attuazione delle misure di cui al precitato articolo 14. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi delle azioni avviate e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultano trasmessi i programmi entro il termine o per le quali i programmi non sono approvati, in tutto o in parte, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate nel medesimo importo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per interventi di garanzia in favore di operazioni del microcredito destinati alla micro-imprenditorialità. Per le medesime finalità sono, altresì, versate all'entrata dello Stato le somme rese disponibili a qualsiasi titolo successivamente alla realizzazione del programma.»

5.0.22 (testo 2) e 7.0.5 (testo 3) (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

4) l'alinnea del comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.".

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

«3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65".

d) dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94-bis. (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

iii) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di 'minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

c) interventi 'privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico".

5.0.24 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti)

1. All'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: “e portabili”;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-*bis*. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 1, gli sconti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).”».

6.0.6 (testo 2) e 6.0.5 (testo 2) (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

All'articolo 242, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.».

7.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è aggiunto il seguente:

“8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e ridurre gli oneri per la pubblica amministrazione, nonché preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della Difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della Difesa cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Per le parti non incompatibili con la presente disposizione, alle predette convenzioni si applica il suddetto decreto.”».

7.0.1

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di edilizia)

1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) Prove e controlli su strutture e sui materiali da costruzione in opera."».

7.0.6

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione)

1. Al comma 3, dell'articolo 25-undecies, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione del decreto di cui al periodo precedente, i Comuni stabiliscono autonomamente la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché i criteri e le modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo"».

8.11

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.

5-ter. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e i professionisti in modalità telematica", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4";

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. I professionisti esercenti attività di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, devono comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando l'apposito FORM messo a disposizione dalla piattaforma INI-PEC."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e modifiche al codice dell'amministrazione digitale».

8.0.3

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

1. Si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce "*smart contract*" un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli *smart contract* soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli *standard* tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

8.0.39 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure di semplificazione in materia di cinema e audiovisivo)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) nell'alinea, al primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;

2) alla lettera a), dopo la parola «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;

3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

4) la lettera d) è soppressa;

b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».

2. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Consultazioni pubbliche)

Il Ministero, nella fase preparatoria di atti e provvedimenti normativi e amministrativi, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, consulta le associazioni di categoria del settore cinematografico e audiovisivo, le organizzazioni professionali e sindacali e altri soggetti pubblici e privati che abbiano interessi nel medesimo settore.»

- b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e» sono soppresse;
- c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11,» sono soppresse;
- d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «, sentito il Consiglio superiore,» sono soppresse;
- e) all'articolo 14, comma 2, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore,» sono soppresse;
- f) all'articolo 25, comma 1, la parola «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;
- g) all'articolo 26, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;
- h) all'articolo 27, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;
- i) all'articolo 29, comma 4, la parola: «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;
- j) all'articolo 26:
 - 1) al comma 2, la parola: «cinque» è soppressa e dopo le parole: «salvo il rimborso,» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,»;
 - 2) il comma 3 è abrogato;
- k) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è soppressa.».

9.2

Le Commissioni riunite

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *alla rubrica, dopo le parole: «in medicina generale», sono aggiunte le seguenti: «e in materia di emergenza-urgenza e di cure palliative»;*
- b) *al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «corso di rispettiva frequenza», sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;*
- c) *al comma 2, le parole: «possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo», sono sostituite dalle seguenti: «prevedono, ove necessario, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali, e organizzano i corsi anche a tempo parziale, garantendo»;*
- d) *dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*
 - «3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il titolo di cui all'articolo 21, comma 1, può essere rilasciato a un medico che ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea".

3-ter. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, come introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e

successive modificazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 5, della direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/ CE.

3-quater. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche, sono abrogate le lettere *d)* ed *e)*.

3-quinquies. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse di cui al comma *3-sexies*. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.

3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-quinquies*, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi, si provvede nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. A tal fine il livello del finanziamento ordinario per il fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2019.

3-septies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che i medici di cui al comma *3-quinquies* in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-octies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere nel rispetto dei principi di cui al comma *3-quinquies* a destinare ulteriori risorse e modalità di finanziamento, ivi compresa l'eventuale previsione di una quota di partecipazione da parte medici di cui al comma *3-quinquies*, per la copertura delle spese di organizzazione dei corsi di formazione.

3-nonies. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

3-decies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: "geriatria", sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie".

3-undecies. Ai fini di cui al comma *3-decies*, entro 120 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le Tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998«;

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per la finanza pubblica», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3-sexies».

9.0.4

Le Commissioni riunite

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione della procedura di conferma del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, le parole: "ogni due anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni tre anni"».

9.0.6 e 9.0.7 (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni a sostegno della formazione specialistica)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue.

2. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente».

9.0.19

Le Commissioni riunite

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie)

1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

"158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le società di cui al precedente periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche apportate dal presente comma.

159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni

previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo comma"».

9.0.22 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia farmaceutica)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

“4-*ter*. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 dei medicinali non ancora in commercio in Italia o di indicazioni terapeutiche non autorizzate di medicinali già in commercio in Italia per altre indicazioni è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Per i medicinali già presenti nel citato elenco, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.”.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 34, comma 6, secondo periodo la parola “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”;
- b) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro centomila. Il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35 soggiace alla sanzione amministrativa da euro quarantamila a euro duecentomila”».

9.0.38

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modalità di funzionamento della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento e semplificazione delle modalità di presentazione delle stesse agli uffici dello stato civile)

1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, al comma 6, le parole: "consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito", sono sostituite dalle seguenti: "purché questa sia consegnata dal disponente all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto il proprio atto di nascita, nel quale l'ufficio medesimo la annota,";

b) all'articolo 4, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Con regolamento emanato entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della Giustizia, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le procedure di trasmissione delle stesse da parte dei soggetti che formano o ricevono l'atto ai sensi del comma 6. Con il medesimo regolamento, sono, altresì, stabiliti i requisiti per l'accesso e la consultazione della banca dati da parte dei soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nonché le particolari modalità di raccolta, trasmissione, accesso e consultazione, per le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presentate prima della realizzazione della banca dati.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni anticipate di trattamento redatte, secondo ciascuna delle modalità di cui al comma 6 dell'articolo 4 della presente legge, in epoca antecedente al funzionamento della banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rese consultabili, anche mediante estrazione di copia, dal soggetto che le ha formate o ricevute esclusivamente al medico che sia in relazione di cura con il disponente ai sensi dell'articolo 1, e previa richiesta del medico stesso, da conservare agli atti".

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ufficio dello stato civile che ha ricevuto in consegna la disposizione anticipata di trattamento del cittadino residente la trasmette all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto l'atto di nascita del medesimo».

Conseguentemente, il comma 419 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso.

10.0.12 e 10.32 (testo 2) (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. All'articolo 16, comma i, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "L'abilitazione ha durata di sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'abilitazione ha durata di nove anni".

2. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016 – 2018 è di nove anni».

10.0.17 e 10.0.18 (identici)

Le Commissioni riunite

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

1. Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di applicazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di marzo 2021, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo. Alle prove di esame relative agli anni 2019-2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445».